

CONTRATTO EX ART. 3, COMMI 1 e 2, DECRETO LEGGE n. 18 del 17 marzo 2020
Recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19

TRA

L'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria in qualità di Committente con sede in Genova, Piazza della Vittoria, n. 15, codice fiscale/P.IVA 02421770997, in persona del Commissario Straordinario Dott. G. Walter LOCATELLI, di seguito più brevemente denominata "ALISA";

E

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3, con sede in Genova, Via A. Bertani n. 4, codice fiscale/P.IVA n. 03399650104, in persona del Delegato del Direttore Generale Avv. Giovanna DEPETRO, di seguito più brevemente denominata "ASL 3";

E

Villa Serena S.p.A., Casa di Cura Privata autorizzata, non accreditata con il S.S.N., con sede in Genova, Piazza Leopardi n. 18, iscritto al Registro Imprese di Genova con il n° di C.F./P.IVA 00262530108, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Gruppo Villa Maria S.p.A., in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, Amministratore Delegato, Dott. Sandro Camillo Mazzantini, di seguito per brevità denominata "VILLA SERENA";

E

L'Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità S.r.l., autorizzato e accreditato con il S.S.N., con sede in Rapallo (GE), via Cabrana n. 21, iscritto al Registro Imprese di Genova con il n° di C.F. 03013030105, P.IVA 03013030105, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Gruppo Villa Maria S.p.A., in persona del Direttore Generale e Legale rappresentante Dott. Sandro Mazzantini, di seguito per brevità denominato "ICLAS"

PREMESSO CHE

- a) a seguito della grave emergenza epidemiologica COVID-19, le Aziende/Enti/IRCCS del SSR si trovano nell'urgente stato di necessità di liberare posti letto attualmente occupati da pazienti non affetti da COVID-19, per destinarli a pazienti affetti da tale patologia.
Pertanto le Aziende/Enti/IRCCS del SSR si trovano nell'urgente stato di necessità di reperire, in forza dell'art. 3 del D.L. n. 18/2020 (di cui infra si dirà più diffusamente) presso strutture sanitarie private autorizzate, accreditate o non accreditate, posti letto per ricoverare pazienti non affetti da COVID:
- candidati ad interventi chirurgici e/o a procedure interventistiche, in elezione ma che non è opportuno differire, da eseguire presso le dette strutture sanitarie private, ad opera di dirigenti medici chirurghi delle Aziende/Enti/IRCCS del SSR e da questi incaricati, mentre il servizio anestesilogico e di assistenza sanitaria (al di fuori dell'atto chirurgico) dovrà essere erogato da personale delle ridette strutture private.
 - internistici a bassa/media complessità.
- b) Villa Serena è una casa di cura privata Autorizzata, non accreditata, inquadrata nella tipologia di cui all'art. 3 n. 1 del D.P.C.M. 27.06.1986 quale casa di cura medico-chirurgica generale destinata ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed a specialità mediche e chirurgiche, in forza di Autorizzazione Sanitaria rilasciata dal Comune di Genova con

- provv. N. 49 del 10.03.2000, successivamente ampliata con provv. 117/2008 e provv. n. 2/2009 del Comune di Genova.
- c) ICLAS è una casa di cura privata Autorizzata, in forza di Autorizzazione Sanitaria rilasciata dal Comune di Rapallo con provv. n. 4/l del 18.07.2013 e accreditata con Decreto Dirigenziale della Regione Liguria n. 183 del 09-11-2017 per attività di Casa di Cura medico-chirurgica generale con alta specializzazione a ciclo continuativo e diurno.
- d) Villa Serena ed ICLAS sono soggetti giuridici di diritto privato, autonomi e distinti l'uno dall'altro, ciascuno dei quali è distintamente ed autonomamente assoggettato all'attività di direzione e coordinamento di Gruppo Villa Maria S.p.A.. Entrambi, pertanto, si presentano come parti del presente contratto al solo fine di offrire complessivamente alle strutture ospedaliere delle Aziende del SSR ed agli Enti/IRCCS del SSR, come da richiesta di cui infra, un maggior numero di posti letto per ricoveri di pazienti non affetti da COVID-19, previa una valutazione collegiale informale, tra le due strutture sanitarie private e quella inviante, al fine di individuare la più idonea destinazione dei singoli pazienti presso l'una o l'altra sede di ricovero.
- Dunque, eccezion fatta per la finalità di cui sopra, tutti i rapporti giuridici ed economici, le obbligazioni e i crediti di cui al presente contratto fanno distintamente e separatamente capo a ciascuno dei detti soggetti giuridici, posto che, come infra si vedrà, il presente contratto rientra per Villa Serena nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. n. 18/2020, mentre per ICLAS rientra nell'ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo.
- e) la Legge Regione Liguria 29.7.2016 n.17 "Istituzione dell'Azienda Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ed in particolare l'articolo 3 attribuiscono ad A.Li.Sa. :
- a. al comma 1, funzioni di programmazione sanitaria e sociosanitaria, coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio Sanitario Regionale ;
 - b. al comma 2 (lett.i) la definizione e la stipula degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati anche con riferimento al sistema di remunerazione delle prestazioni e in generale al sistema del rimborso per prestazione e sistemi connessi e correlati".
- f) la legge regionale 18.11.2016 n. 27 "Modifiche alla legge regionale 7/12/2006 n. 41 (riordino del sistema sanitario regionale) e alla legge regionale 29/07/2016 n. 17 (istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria", ha precisato dette funzioni;
- g) ASL 3 e le altre Aziende/Enti/IRCCS del SSR hanno stipulato con Villa Serena contratto per l'esercizio dell'attività libero professionale intra moenia, ai sensi della DGR n.1646 del 20.12.2013, come modificata con DGR n.283 del 12.4.2019, quale Struttura Privata autorizzata, ma non accreditata con il S.S.N., neppure parzialmente;
- h) con accordo contrattuale R.P. 17392/11792 del 11 marzo 2019 è stata stipulato da ALISA con ICLAS, accordo contrattuale per la fornitura di prestazioni ospedaliere ai sensi degli artt. 8 bis e 8 quinquies del Decreto Legislativo n. 502/1992 quale struttura privata autorizzata accreditata con il S.S.N.;
- i) Il DL 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), entrato in vigore il 17/03/2020 (conv. in L.27/20) prevede all'art.3, comma 1, che:
- "1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:
 - a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richieda l'attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;
 - b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data

W

1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerge l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto."

- all'art.3, comma 2 che: *"Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell'art. 8 ter del medesimo decreto legislativo"*

- ed altresì all'art.4, comma 1, che: *"Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza."*

- j) è stato stipulato da ASL 3 (come da deliberazione n. 182 del 2.4.2020) e da E.O. Ospedali Galliera (come da provvedimento n.211 del 6.4.2020 di detto Ente) con Villa Serena ed ICLAS contratto ex art. 3, commi 1 e 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito in L. 24.4.2020 n.27); in data 19.3.2020 con deliberazione n.145 è stato stipulato da ASL 3 con Villa Serena contratto ex art. 3, commi 1 e 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito in L. 24.4.2020 n.27)
- k) la normativa di riferimento di cui sopra è stata prorogata dall'art.1, comma 3 DL 30.7.2020 n.83 (conv. in L.25.9.2020 n.124), fino al 31.12.2020 in correlazione alle proroghe dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, come successivamente modificato dai successivi D.P.C.M. del 07/10/2020 e D.L. 125 del 07/10/2020, in corso di conversione in legge, che al comma 1 lett. a) proroga lo stato di emergenza COVID al 31/01/2021 e, da ultimo con il D.P.C.M. 24.10.2020, come modificato con D.P.C.M. 3.11.2020;
- l) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. n. 18/2020, la presente scrittura privata costituisce per Villa Serena contratto con il fine di incrementare la disponibilità di posti letto presso le Aziende/Enti/IRCCS del SSR per i pazienti affetti da COVID-19.
- m) ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.L. n. 18/2020, la presente scrittura privata costituisce per ICLAS accordo contrattuale ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie da parte della Regione e delle aziende sanitarie (a favore delle strutture ospedaliere delle Aziende del SSR ed a favore degli Enti/IRCCS del SSR) e, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ricorrendo i casi previsti dalle lettere a) e b) del medesimo comma 1 del citato art 3 del D.L. n. 18/2020 (conv. in L.27/20).
- n) con nota prot. n. 34678 del 2/12/2020, A.Li.Sa., tenuto conto della proposta di gestione dell'attività chirurgica dell'area metropolitana di Genova durante l'emergenza COVID 19 definita dal Gruppo di lavoro all'uopo costituito, nell'ambito delle funzioni alla stessa assegnate dalla sopra citata normativa e da Regione Liguria ed in relazione all'emergenza COVID-19 di cui al citato D.L. n.18 del 17.3.2020 (conv. in L.27/20), stante l'urgente necessità di liberare posti letto nelle strutture ospedaliere delle Aziende/Enti/IRCCS del SSR, attualmente occupati da pazienti non affetti da COVID-19, per destinarli a pazienti affetti da tale patologia, valutata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.3 dello stesso D.L., anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ha richiesto all'ASL 3 di stipulare, quale capofila, il presente contratto (al fine di reperire per le Aziende/Enti/IRCCS del SSR posti letto per ricoverare pazienti, non affetti da COVID-19, internistici e chirurgici (o da sottoporre a procedure interventistiche), con priorità per patologie oncologiche, a media bassa intensità a vario titolo indifferibili) con la struttura privata non accreditata Villa Serena, ma autorizzata ai sensi dell'articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo, e con la struttura autorizzata ed accreditata ICLAS, alle condizioni di cui al presente contratto, dando mandato ad ASL 3 di:

- procedere alla sottoscrizione del presente contratto con Villa Serena e con ICLAS dal 25/11/2020 e fino al 31.12.2020 salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa;
- adattare le modalità operativo/procedurali alle esigenze legate all'emergenza, al fine di garantire tempestività dell'intervento, uniformità di trattamento e possibilità di monitoraggio/verifica;

Precisando che:

- le Aziende/Enti/IRCCS del SSR che inseriscono gli assistiti si impegnano a remunerare distintamente Villa Serena ed ICLAS per le prestazioni oggetto della loro obbligazione (espresse dai DRG dichiarati nelle relative SDO) secondo le tariffe stabilite dalle disposizioni regionali vigenti e relative ai D.R.G. attribuiti ai singoli ricoveri con le modalità e le percentuali infra indicate; limitatamente ai pazienti sottoposti ad interventi chirurgici e/o sottoposti a procedure interventistiche di elezione ma che non è opportuno differire ad opera di dirigenti medici delle Aziende/Enti/IRCCS del SSR di afferenza, il corrispettivo sarà valorizzato su una quota corrispondente al 83% del DRG chirurgico;
- le Aziende/Enti/IRCCS del SSR s'impegnano, inoltre, a produrre ad A.Li.Sa., una rendicontazione finale contenente il valore della produzione, gli importi fatturati e quelli liquidati relativamente alla remunerazione prevista, a far fronte al cui relativo onere si provvederà a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il corrente anno a favore del SSR della Liguria, in sede di ripartizione a favore delle Aziende/Enti/IRCCS del SSR dello stesso.
- rimane consentito ai medici liberi professionisti non dirigenti del S.S.R., ai medici dirigenti del S.S.R. in regime extramoenia, ai medici dirigenti del S.S.R. in regime intramoenia, di esercitare la loro libera professione, sempre nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, come da deliberazione di A.Li.Sa. n.90 del 13.3.2020 (che limita detta attività a prestazioni urgenti ed indifferibili ed al rispetto delle norme su prevenzione e contenimento del COVID 19) e successive indicazioni fornite da A.Li.Sa, e comunque per quelle discipline oggetto di prenotazione istituzionale tramite CUP per le quali è stata riattivata su indicazione di A.Li.Sa., utilizzando Villa Serena ed ICLAS contestualmente alla vigenza del contratto di cui trattasi, non rappresentando quest'ultimo incompatibilità allo svolgimento delle dette libere professioni da parte dei citati medici, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale;
- rimane consentito a Villa Serena ed ICLAS, nell'adempimento delle prestazioni ospedaliere di cui al presente contratto di utilizzare i propri medici e infermieri o anche di avvalersi della consulenza dei dirigenti medici del S.S.R. senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, previo accordo tra Villa Serena ed ICLAS e le Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure, e, nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, di utilizzare i loro ambulatori ed i loro servizi di diagnostica per svolgere attività ambulatoriale verso pazienti privati solventi;
- le Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure, dovranno monitorare che l'eventuale attività libero professionale dei propri Dirigenti del S.S.R. sia erogata con i limiti di cui alla deliberazione di A.Li.Sa. n.90 del 13.3.2020 e delle successive indicazioni fornite da A.Li.Sa.;
- il presente contratto nova e sostituisce, per gli inserimenti di pazienti successivi alla sua decorrenza:
 - o quello stipulato da ASL 3 e dall'E.O. Ospedali Galliera per i pazienti chirurgici di dette Aziende, con deliberazione n.182 del 2.4.2020 ASL 3 e con provvedimento n.211 del 6.4.2020 dell'E.O. Ospedali Galliera, con Villa Serena ed ICLAS ex art. 3, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito in L. 24.4.2020 n.27)

- o quello stipulato da ASL 3 per pazienti internistici di quell'azienda con deliberazione n° 145 del 19.3.2020 dell'ASL stessa, con Villa Serena ex art. 3, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (convertito in L. 24.4.2020 n.27)
- o) A.Li.Sa, e le Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure chiedono, pertanto, a Villa Serena e ad ICLAS di dare la disponibilità di posti letto per erogare a nome e per conto del S.S.R. prestazioni ospedaliere nei confronti di pazienti afferenti le strutture ospedaliere di ricovero delle stesse Aziende/Enti/IRCCS del SSR, non positivi a COVID 19, come certificato da preventivo tampone effettuato dalle Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure di provenienza;
- p) Villa Serena ed ICLAS dichiarano la propria disponibilità ad accogliere i ricoveri di pazienti di cui al precedente punto e a mettere a disposizione delle Aziende/Enti/IRCCS del SSR alcuni dei loro posti letto, come da presente contratto.
- q) Il presente contratto esclude per ICLAS, casa di cura accreditata, situazioni di incompatibilità nei confronti dei sanitari operanti presso la stessa a favore di pazienti oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono patto.

Art. 2

Villa Serena ed ICLAS si impegnano ad erogare, a nome e per conto del S.S.R., e per esso delle Aziende/Enti/IRCCS del SSR, prestazioni ospedaliere, ivi comprese le prestazioni alberghiere, eccezion fatta per l'atto chirurgico (o per la procedura interventistica, ove del caso) come infra si vedrà, nei confronti di pazienti internistici a bassa/media complessità e/o pazienti chirurgici (o che necessitano di procedure interventistiche), con priorità per patologie oncologiche a media bassa intensità, non affetti da COVID-19, come certificato da preventivo tampone eseguito presso gli stessi Aziende/Enti/IRCCS del SSR, fatta salva la preliminare valutazione dell'adeguatezza della sede di ricovero per ciascun caso, di cui anche infra si vedrà. I pazienti chirurgici sono candidati ad interventi elettivi (ma che non è opportuno vengano differiti) che verranno eseguiti presso Villa Serena e presso ICLAS, ad opera di dirigenti medici delle Aziende/Enti/IRCCS del SSR da questi ultimi incaricati allo svolgimento dell'attività chirurgica in esclusivo regime istituzionale (servizio esterno), mentre il servizio anestesiologicalo e di assistenza sanitaria (al di fuori dell'atto chirurgico o interventistico ove del caso) sarà erogato presso le distinte case di cura, rispettivamente da Villa Serena e da ICLAS. Le parti possono concordare che anche l'assistenza medica post chirurgica ed il servizio di pronta disponibilità sia effettuato, con le stesse modalità, dalle Aziende/Enti/IRCCS del SSR, elevando, in tal caso, la quota trattenuta dalle Aziende/Enti/IRCCS del SSR, come specificato dal successivo art. 3.

Preliminarmente verrà valutata, con discussione collegiale tra l'Azienda/Ente/IRCCS inviante e Villa Serena ed ICLAS, l'adeguatezza delle sedi di ricovero, a seconda della complessità e tipologia di ciascun singolo caso, tenuto conto della proposta di gestione dell'attività chirurgica dell'area metropolitana di Genova durante l'emergenza COVID 19, definita dal Gruppo di lavoro all'uopo costituito presso A.Li.Sa. e di cui in premessa.

Si procederà quindi al ricovero dei pazienti di cui al primo comma, presso Villa Serena o presso ICLAS il ricovero avverrà in forza di una lettera di trasferimento redatta dai dirigenti medici dell'Azienda/Ente/IRCCS inviante qualora il paziente sia già ricoverato presso l'Azienda/Ente/IRCCS inviante. Nel caso in cui il paziente provenga invece dal suo domicilio dovrà essere munito di richiesta di ricovero redatta sul ricettario regionale sempre dai dirigenti medici dell'Azienda/Ente/IRCCS di afferenza. Nella richiesta di ricovero e/o di trasferimento dovrà essere chiaramente dichiarata la non differibilità

dell'intervento chirurgico. Alla lettera di trasferimento sarà allegato il referto di tampone negativo (eseguito entro e non oltre le 48 ore precedenti il trasferimento/ricovero) di cui s'è detto al primo comma del presente articolo.

In caso di provenienza dal domicilio, il paziente, all'atto del ricovero a Villa Serena o ICLAS, dovrà compilare apposito modulo con cui autocertificare l'assenza di sintomi o di altri criteri di sospetta infezione (vedi allegato A) e prima dello stesso dovrà essere sottoposto a tampone molecolare per la ricerca del coronavirus (con la stessa tempistica di cui sopra). L'esecuzione dell'indagine sarà garantita dal centro del SSR con cui l'Ospedale dell'Azienda/ l'Ente/l'IRCCS che ricovera il paziente ha accordi in atto in tal senso.

I posti letto che Villa Serena ed ICLAS mettono a disposizione del S.S.R. e, per esso delle Aziende/Enti/IRCCS S.S.R, per i pazienti di cui al comma 1 del presente articolo, sono in numero complessivo di 39. unità in degenza ordinaria: segnatamente 29 unità in degenza ordinaria sono messi a disposizione da Villa Serena, mentre 10 unità in degenza ordinaria sono messi a disposizione da ICLAS. Pertanto il numero di pazienti ricoverati quotidianamente a Villa Serena non potrà essere superiore al 29 unità in degenza ordinaria, mentre il numero dei pazienti ricoverati quotidianamente ad ICLAS non potrà essere superiore a 10 unità in degenza ordinaria, salvo successivo accordo di variazione in aumento o diminuzione del numero dei detti posti letto che potrà avvenire anche con semplice scambio di lettere inviate a mezzo PEC tra ASL 3, A.Li.Sa., Villa Serena e ICLAS.

Il numero massimo globale (tra ICLAS e Villa Serena) di pazienti internistici che possono essere ricoverati non può essere superiore a 16.

Villa Serena, nell'adempimento delle prestazioni ospedaliere di cui al primo comma del presente articolo, potrà avvalersi dei laboratori per esami ematochimici delle Aziende/Enti/IRCCS del SSR alle tariffe di cui al Nomenclatore Tariffario delle Prestazioni di Assistenza Specialistica Ambulatoriale del S.S.R, previo accordo specifico.

Villa Serena ed ICLAS, nell'adempimento delle prestazioni ospedaliere di cui al primo comma del presente articolo utilizzeranno i loro medici e infermieri; tuttavia potranno anche avvalersi, con oneri a proprio carico, di consulenze specialistiche da parte di dirigenti medici di Aziende/Enti/IRCCS del SSR al di fuori delle sopra menzionate equipe chirurgiche (in quanto tale attività è già contemplata e disciplinata infra all'articolo 3), che opereranno in attività istituzionale, senza che ciò comporti incompatibilità alcuna, venendo già sin d'ora autorizzati in tal senso dalle Aziende/Enti/IRCCS del SSR. Villa Serena ed ICLAS riconosceranno: per ciascuna ora di consulenza svolta presso Villa Serena o ICLAS l'importo di € 60 oltre ad un importo forfettario di € 20 ad accesso quale rimborso spese per il raggiungimento della sede della consulenza se la distanza tra questa o l'ente di provenienza è superiore a 20 km. Analogamente potrà avvenire per prestazioni fornite da parte di personale del comparto (ad esempio tecnici di neurologia o infermieri specialisti nella gestione delle stomie) a fronte del riconoscimento per ciascuna ora di attività svolta presso Villa Serena o ICLAS l'importo di € 20,35 oltre ad un importo forfettario di € 20,00 ad accesso quale rimborso spese per il raggiungimento della sede della prestazione se la distanza tra questa o l'ente di provenienza è superiore a 20 km.. Tali somme saranno fatturate mensilmente a Villa Serena ed ICLAS dalle singole Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure che hanno erogato le prestazioni.

Villa Serena ed ICLAS, nell'adempimento della compilazione delle SDO, avranno cura di compilare sempre il campo relativo al Codice Fiscale del chirurgo che effettua l'intervento, al fine di facilitare la rendicontazione degli interventi effettuati e la corretta attribuzione alle singole Aziende.

Villa Serena, nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID-19, potrà utilizzare i suoi ambulatori ed i suoi servizi di diagnostica per svolgere attività ambulatoriale verso pazienti privati solventi.

ICLAS, nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, potrà utilizzare i suoi ambulatori ed i suoi servizi di diagnostica per svolgere attività ambulatoriale verso pazienti privati in regime di accreditamento o privati solventi.

I medici liberi professionisti non dirigenti del S.S.R., i medici dirigenti del S.S.R. in regime extramoenia, i medici dirigenti del S.S.R. in regime intramoenia potranno esercitare la loro libera professione sempre nel rispetto e con i limiti dettati dalle norme relative alla prevenzione e al contenimento del COVID 19, come da deliberazione di A.Li.Sa. n. 90 del 13.3.2020 (che limita delta attività a prestazioni urgenti ed indifferibili ed al rispetto delle norme su prevenzione e contenimento del COVID 19), e delle successive indicazioni fornite da A.Li.Sa.;;utilizzando la casa di Cura Villa Serena contestualmente alla vigenza del presente contratto, non rappresentando quest'ultimo alcuna incompatibilità allo svolgimento delle dette attività da parte dei citati medici.

Richiamato quanto indicato sopra nelle premesse, Villa Serena ed ICLAS sono soggetti giuridici di diritto privato, autonomi e distinti l'uno dall'altro, ciascuno dei quali è distintamente ed autonomamente assoggettato all'attività di direzione e coordinamento del Gruppo Villa Maria S.p.A. che si presentano entrambi come parti del presente contratto al solo fine indicato nel punto d) delle premesse. Pertanto, eccezion fatta per la finalità di cui sopra, tutti rapporti giuridici ed economici, le obbligazioni e i crediti di cui al presente contratto fanno distintamente e separatamente capo a ciascuno dei detti soggetti giuridici privati.

Art. 3

Le Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure si impegnano a remunerare separatamente e distintamente Villa Serena e ICLAS, assumendo tale obbligazione giusto mandato di ALISA di cui alla nota prot. n. 34678 del.2/12/2020 e di cui s'è detto sopra nelle premesse al punto n), per le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate ed oggetto del presente contratto. Detta remunerazione avverrà secondo le tariffe stabilite dalle disposizioni regionali vigenti e relative ai D.R.G. attribuiti ai singoli ricoveri richiesti, in ragione del 100 % di dette tariffe. Tuttavia il 17 % del valore del relativo DRG prodotto verrà trattenuto da Aziende/Enti/IRCCS del SSR cui il paziente si riferisce a titolo di compenso per gli atti chirurgici (e/o interventistici) posti in essere dai loro dirigenti medici. A tal fine detto importo del 17% verrà già decurtato nella fattura emessa a carico di Aziende/Enti/IRCCS del SSR di riferimento.

Qualora l'assistenza medica post chirurgica ed il servizio di pronta disponibilità sia effettuato da personale delle Aziende/Enti/IRCCS del SSR, la percentuale trattenuta, rispetto al valore del relativo DRG prodotto di riferimento corrisposto a Villa Serena e ICLAS, sarà del 20%, cioè di un ulteriore 3% rispetto alla percentuale di cui al precedente comma.

A fine mese verranno separatamente emesse delle singole Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure nei confronti di Villa Serena e ICLAS apposite fatture fiscali aventi ad oggetto la remunerazione di tutte le consulenze e prestazioni di comparto erogate di cui al comma 7 dell' art. 2.

A fine mese verranno separatamente emesse da Villa Serena e da ICLAS nei confronti delle singole Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure apposite fatture fiscali aventi ad oggetto la remunerazione di tutte le prestazioni di assistenza ospedaliera erogate di cui al precedente comma per ciascuna delle aziende già decurtate dei sopra citati importi. Tutte le dette fatture saranno emesse con la seguente annotazione: "prestazioni ospedaliere erogate a favore di pazienti afferenti Aziende /Enti / IRCCS del SSR in nome e per conto di questo ed in forza del presente contratto.

Le Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure si obbligano a saldare l'importo delle fatture di cui al precedente comma entro 30 giorni dalla data di emissione.

Le Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure si riservano in ogni momento di effettuare i dovuti controlli riguardo la correttezza dei valori fatturati e la congruenza con i valori della produzione.

Le Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure hanno facoltà di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per il funzionamento, nonché delle clausole del presente contratto.

La fatturazione dovrà essere redatta a norma di legge comprensiva degli allegati richiesti dalle Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure per la migliore identificazione delle prestazioni erogate.

Le parti si impegnano in futuro a risolvere bonariamente e con tempestività ogni e qualunque controversia dovesse eventualmente sorgere.

Tutti i pagamenti sono comunque subordinati al rilascio del D.U.R.C., nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all'intera situazione aziendale dell'impresa. In ogni caso per i pagamenti superiori all'importo di legge esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali (ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii.).

In caso di ottenimento di D.U.R.C. che segnali inadempienze contributive o di inadempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali, si procederà ai sensi di legge.

Le parti concordano che, in caso di irregolarità accertata, il ricevimento della fattura non dà titolo al decorso automatico del termine di pagamento né presuppone l'accettazione della prestazione.

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n. 27 del 3-2-2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24-4-2014 n. 66, convertito dalla legge 23-06-2014 n. 89 e ss.mm.ii. la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, come previsto dall'art.1, comma 19, della L. 24-12-2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) e con le modalità di cui al D.M. 3-4-2013 n. 55, in quanto applicabili.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.M. 3-4-2013 n. 55, ASL 3 ed il Galliera non potranno accettare, nei casi previsti dalla legge, fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.

Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del Sistema di interscambio il Codice Univoco IPA è:

AZIENDA	Codice Univoco IPA
ASL 1	UFVUD1
ASL 2	UFPANV
ASL 3	UFKKL6
ASL 4	UFHRGI



ASL 5	UFQ5NO
E.O. Galliera	UFXG01
IRCCS San Martino	UFB4EA
O.E.I.	PLWL6S6

Art. 4

Villa Serena ed ICLAS, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento), saranno separatamente e distintamente designate, con separato atto di incarico, "Responsabile del trattamento dati personali" relativamente ai dati comunicati dalle Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure per compiere le operazioni di trattamento necessarie ad inserire il paziente a fini di cura restando titolari del trattamento per le attività direttamente gestite e svolte sui pazienti stessi dopo l'inserimento.

Tale designazione che i gestori dichiarano di accettare, per il periodo di vigenza contrattuale, è presupposto necessario alla stipula del presente contratto.

Le Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure, all'atto di designare Villa Serena ed ICLAS quali Responsabili del trattamento dei dati, accertano che le stesse siano in grado di fornire, per esperienza, capacità ed affidabilità, idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della privacy e protezione dei dati, ivi compresi gli aspetti relativi alla sicurezza.

Villa Serena ed ICLAS si impegnano, altresì, a porre in essere ogni misura adeguata, in ragione del progresso tecnologico, a contrastare i rischi che minacciano o possono minacciare le informazioni oggetto di trattamento, al fine di garantire un livello di sicurezza costantemente adeguato a tali rischi.

Fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente, in virtù di tale nomina, Villa Serena ed ICLAS si impegnano fin d'ora al pieno ed incondizionato rispetto di tutte le statuizioni di cui al citato Regolamento, adottando a tal fine ogni opportuna misura ed attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento il cui contenuto minimo risulta di seguito elencato.

Il Soggetto Gestore, inoltre, si impegna fin d'ora a:

- ✓ fornire le informative ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGDP, secondo le modalità concordate, per la parte di afferenza, con le Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure, acquisendo i relativi consensi, ove previsti;
- ✓ nominare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, conformemente alle disposizioni di legge, garantendo che dette persone si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- ✓ garantire agli interessati l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 21 e all'art. 20, per quanto applicabile;
- ✓ garantire il rispetto degli artt. da 32 a 36, con particolare riferimento all'art. 33 par. 2 (data breach);
- ✓ adottare, se previsto per legge, il Registro delle attività di Trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2;
- ✓ designare, ai sensi dell'art. 37.1, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di cui al capo IV, Sezione 4, qualora rientrante nei casi previsti dall'art. 37.1 e, comunque, un referente Privacy;
- ✓ produrre acconcia documentazione scritta ovvero relazione circa il regolare adempimento di quanto sopra alle Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure, consentendo eventuali verifiche sul campo.
- ✓ produrre ed aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente ed opportunamente formati in materia di privacy, impartendo per iscritto specifiche istruzioni per

trattare i dati dei pazienti nell'ambito e con i limiti delle attività/mansioni contrattualmente loro attribuite;

- ✓ comunicare alle Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure, tempestivamente, il nominativo e l'indirizzo e-mail di una o più persone fisiche autorizzate da Villa Serena ed ICLAS a richiedere, qualora previsto, le credenziali di accesso alle procedure informatiche dedicate alla registrazione/invio del debito informativo ovvero per rettifiche o modifiche in caso di erronea registrazione. Resta fermo che le credenziali, di natura personale, non possono essere cedute ad altri operatori e che il gestore è onerato di comunicare ogni variazione dei soggetti abilitati al fine di consentire la cessazione della credenziale stessa e l'attivazione, se del caso, di una nuova nominale.

Il paziente/assistito ha diritto al massimo rispetto dell'integrità e della dignità personali; pertanto, Villa Serena ed ICLAS si impegnano a garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi resi, il rispetto delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati.

Inoltre la qualità delle risposte assistenziali fornite da Villa Serena ed ICLAS deve essere adeguata alle esigenze ed alle abitudini delle persone, compatibilmente con le regole organizzative della comunità.

Nell'esecuzione del presente contratto, le parti contraenti sono inoltre soggette alla normativa italiana in materia di contrasto alla corruzione (Legge n. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione, Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. inerente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni", come da ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016 n. 97, e D.Lgs. n. 231 del 08/06/2001 e ss.mm.ii. inerente la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29/09/2000, n. 300" per quanto di rispettiva competenza), e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione e/o con i codici di comportamento nazionali e/o aziendali di settore e le norme in materia di incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7 della L. 30.12.1991 n. 412 ed all'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e ss.mm.ii. (fatto salvo quanto precisato negli articoli precedenti) e/o relative all'esclusione di situazioni di conflitto di interesse.

Art. 5

Il presente contratto ha decorrenza dal 25/11/2020 ed ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3, comma 4, del D.L. n. 18/2020 (conv. in L.24.4.2020n.27), come prorogato dall'art.1, comma 3 DL 30.7.2020 n.83 (conv. in L.25.9.2020 n.124), in correlazione alle proroghe dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, come successivamente modificato dai successivi D.P.C.M. del 07/10/2020 e D.L. 125 del 07/10/2020 in corso di conversione in legge, che al comma 1 lett. a) proroga lo stato di emergenza COVID al 31/01/2021 e, da ultimo con il D.P.C.M. 24.10.2020, come modificato con D.P.C.M. 3.11.2020, cesserà di avere efficacia al 31.12.2020, salvo proroghe ai termini di attivabilità di cui alla vigente normativa.

Il presente contratto nova e sostituisce , per gli inserimenti di pazienti successivi alla sua decorrenza:

- quello stipulato da ASL 3 e dall'E.O. Ospedali Galliera per i pazienti chirurgici di dette Aziende con Villa Serena ed ICLAS ex art. 3, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (deliberazione n.182 del 2.4.2020 di ASL 3, provvedimento n. 211 del 6.4.2020 dell'E.O. Ospedali Galliera e deliberazione di presa d'atto di A.Li.Sa. n. 101 del 24/3/2020);
- quello stipulato da ASL 3 per pazienti internistici di quell'azienda con Villa Serena ex art. 3, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (deliberazione n° 145 del 19.3.2020 dell'ASL stessa);

Art. 6

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente accordo contrattuale non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Genova.

Art. 7

Il presente contratto è redatto in tante copie quante sono le parti. Un'originale verrà trasmesso ad ALISA. Laddove possibile la sottoscrizione avverrà in modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i. e della rimanente normativa vigente.

ASL 3 provvederà alla pubblicità del presente contratto prevista dalla vigente normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni ed alla legislazione nazionale e regionale vigente in materia, alle disposizioni del codice civile e di procedura civile.

È separatamente e distintamente a carico di Villa Serena e di ICLAS, ciascuna per quanto riguarda i propri ricoveri ospedalieri, ogni responsabilità, sia civile, sia penale, verso i pazienti utenti, nell'adempimento dell'oggetto delle loro obbligazione, di cui al presente contratto, dalle quali sono esclusi gli interventi chirurgici, di cui all'art. 2, comma 1, eseguiti ad opera dei dirigenti medici degli stessi Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure e da questi ultimi incaricati.

È a carico delle Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure ogni responsabilità, sia civile, sia penale, verso i pazienti utenti, nell'espletamento dell'oggetto della loro obbligazione, di cui al presente contratto, rappresentato dagli interventi chirurgici, di cui all'art. 2, comma 1, eseguiti ad opera dei dirigenti medici degli stessi Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure e da questi ultimi incaricati, che danno al riguardo ampia manleva sia a Villa Serena che ad ICLAS.

Le Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure saranno altresì responsabili per l'attività di consulenza prestata dai dirigenti medici delle stesse Le Aziende/Enti/IRCCS del SSR ligure che svolgano tali attività in forza di contratti di cui all'art. 2, comma 6, del presente contratto, dando al riguardo ampia manleva a VILLA SERENA e ad ICLAS.

Il presente contratto verrà regolarizzato in bollo, con oneri a carico di Villa Serena ed ICLAS, nei casi previsti dalla normativa vigente e registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del DPR n. 131/86. Le spese di eventuale registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente.

L.C.S.

Genova, li _____

Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
Il Commissario Straordinario
Dott. G. Walter Locatelli

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3
Il Delegato del Direttore Generale
Avv. Giovanna DEPETRO

Villa Serena S.P.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Sandro Camillo Mazzantini

L'Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità S.r.l.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Camillo Mazzantini

Le parti dichiarano in particolare di aver letto, di approvare ed accettare espressamente, ai sensi ed ai fini di cui agli art. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole contrattuali:

ARTICOLO 3 (Pagamenti)
ARTICOLO 6 (Foro competente)
ARTICOLO 7 (Norme residuali, responsabilità)
Genova, li _____
Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria
Il Commissario Straordinario
Dott. G. Walter Locatelli

L'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 3
Il Delegato del Direttore Generale
Avv. Giovanna DEPETRO

Villa Serena S.P.A.
L'Amministratore Delegato
Dott. Sandro Camillo Mazzantini

L'Istituto Clinico Ligure di Alta Specialità S.r.l.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Camillo Mazzantini
